



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 080-LEG23

del 17 NOV. 2023

OGGETTO: Proc. civile innanzi al Trib Palermo R. G. N. 5314/2016 - definito con sentenza n. 1375/2020 e proc. civile innanzi alla Corte di Appello R.G. N. 1772/2020 – definito con sentenza n. 1358/2023 – Liquidazione e pagamento spese legali per assistenza ad ex dipendente Dott. R. S. (pratiche nn. 30/2016 e 137/2020).

U.O.S. SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 080-LEG23 del 07/11/2023

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio

Il Responsabile dell'istruttoria
Avv. Alessandra Cristofalo

Alessandra Cristofalo

Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE
Avv. Caterina Rizzotto

[Signature]

**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2023**

N° Conto economico 5.09.03.02.01.01

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2023

(euro) 203.750,00

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

SERVIZIO LEGALE

Scheda BUDGET allegata

datata 02/11/2023

Il Responsabile
del procedimento

[Signature]

Il Direttore dell'U.O.C.

[Signature]

Ai sensi del D.P.R. N.445/2000 e s.i.m., della Legge 241/90 e s.i.m. e della Legge Regionale Siciliana n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE **Avv. Caterina Rizzotto**

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di novembre, nella sede della U.O.S. SERVIZIO LEGALE dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, assistito dal sig. BONNI SOTTENICO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto,

VISTO:

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale".

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, con la quale l'Avv. Caterina Rizzotto, in qualità di Responsabile dell'U.O.S. SERVIZIO LEGALE è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui "l'adozione di provvedimenti di liquidazione compensi" quale oggetto del presente provvedimento.

PREMESSO

- **che** con atto di citazione notificato nell'Anno 2016, il Sig. L. F. ha incoato un giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, nei confronti dell'Arnas e del Dott. R. S., ai fini dell'accertamento della responsabilità dei convenuti in ordine ai danni asseritamente subiti a causa delle cure e di un intervento cui lo stesso si era sottoposto nell'anno 2009 presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Arnas;
- **che** entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio, deducendo l'infondatezza delle domande attoree e chiedendone, conseguentemente, il rigetto, e l'Arnas ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della compagnia assicurativa C. A., tenuta a fornire manleva di ogni somma che la stessa sarebbe stata tenuta a pagare;
- **che** nel predetto giudizio il dott. S. R. ha nominato quale proprio legale di fiducia l'Avv S. C. del foro di Palermo, incluso nell'albo aziendale;
- **che** il suddetto giudizio si è concluso con sentenza n. 1375/2020 del Tribunale di Palermo, emessa in data 14 aprile 2020, che ha rigettato integralmente le pretese attoree, ritenendo non provata la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni lamentati, e condannandolo al pagamento delle spese legali in favore dei convenuti;
- **che** il Sig. F. L. ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma integrale, e riproponendo, in sostanza, le stesse domande proposte in primo grado;
- **che** l'Arnas e il dott. S. R. si sono ritualmente costituiti nel giudizio in appello, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- **che** nel giudizio di appello il dott. S. R. ha nominato quale proprio legale di fiducia l'Avv M. P. del foro di Palermo, incluso nell'albo aziendale;
- **che** il predetto giudizio si è concluso con sentenza n. 1358/2023 emessa in data 13 luglio 2023, con la quale la Corte di Appello ha rigettato l'appello proposto dal Sig. F. L., confermando la sentenza di primo grado, e condannando l'appellante al pagamento delle spese legali in favore degli appellati, quantificate in complessivi € 7.160,00 oltre oneri, ciascuno;
- **che** il dott. S. R., ha trasmesso ricevuta fiscale dell'avv S. C., relativa all'attività svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, per un importo complessivo, oneri inclusi, pari ad € 8.687,10, secondo quanto liquidato dal Tribunale;
- **che** l'avv M. P. ha trasmesso nota pro – forma relativa all'attività svolta nel giudizio di appello, per un importo complessivo - oneri inclusi - pari a € 8.563,36, secondo quanto liquidato dal giudice di appello;

ATTESO:

- **che** l'art. 67 del CCNL per la dirigenza medica vigente *ratione temporis* dispone: "1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatto o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dirigente, sempre che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che, comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di



interesse...";

- **che** dalle sentenze di primo e secondo grado si evince l'assoluta mancanza di conflitto di interesse tra la posizione del dipendente e quella dell'Azienda;
- **che** ricorrono, pertanto, i presupposti per la liquidazione degli onorari relativi all'assistenza prestata al dipendente dirigente medico;
- **che**, al tempo in cui si è attivato il procedimento, l'Azienda si era dotata di un disciplinare di incarico professionale, al fine di individuare i professionisti disponibili ad assistere i dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per fatti o atti connessi ai compiti d'ufficio, ove erano determinate le condizioni economiche di assunzione dell'incarico: minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014;
- **che** entrambi i legali hanno aderito al suddetto disciplinare di incarico ed hanno richiesto gli onorari per l'attività difensiva svolta in favore del dipendente trasmettendo nota pro – forma e ricevuta fiscale che risultano correttamente calcolate secondo gli importi liquidati nelle sentenze.

RITENUTO, sulla base delle superiori considerazioni, che sussistono le condizioni per potere procedere:

- per il giudizio di primo grado, al rimborso in favore del dott. S. R. della somma di € 8.687,10 per l'assistenza legale resa in suo favore dall'avv. S. C., come da ricevuta fiscale allegata;
- per il giudizio di secondo grado, alla liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. M. P. dell'importo di euro 8.563,36 comprensivo di Cpa e spese generali, senza iva e ritenuta d'acconto dato il regime fiscale agevolato del professionista;

CONSIDERATO, ancora, che, stante il decum del giudice per quel che riguarda le spese legali di primo e secondo grado, al cui pagamento è stato condannato il Sig. F. L. in favore di tutti i convenuti in entrambi i gradi di giudizio, il dott. S. R. ha rilasciato surroga dell'Arnas per le spese allo stesso riconosciute.

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione.

DETERMINA di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

- **Determinare** in euro **17.250,46** la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento è da imputare sul conto 5.09.03.02.0101 - "Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni", e grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
- **Rimborsare** al dipendente in quiescenza, dott. R. S., la somma di euro **8.687,10**, quale saldo delle spese legali sostenute nel giudizio di primo grado, portante R. G. N. 5314/2016, concluso con sentenza n. 1375/2020 che ha escluso la responsabilità del sanitario dell'Arnas, confermata in appello;
- **Liquidare e pagare** all'avv. M. P., con studio in Palermo, via Filippone n. 4, la complessiva somma di euro **8.563,36** comprensiva di cpa e spese generali, senza iva e ritenuta d'acconto per il regime fiscale agevolato del professionista, come da parcella pro-forma allegata, quale compenso per la attività resa in favore del dott. R. S. nel giudizio di appello, portante R. G. n. 1772/2020, concluso con sentenza n. 1358/2023, che ha confermato la sentenza di prime cure;
- **Trasmettere** il presente atto all'Area risorse Economiche affinché provveda alla emissione dell'ordinativo di pagamento in favore dei beneficiari;
- **Dare immediata esecuzione** al presente provvedimento al fine di non procrastinare oltre il pagamento delle spettanze ai professionisti incaricati.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

**Il Responsabile U.O.S.
SERVIZIO LEGALE
Avv. Caterina Rizzotto**

Il Segretario verbalizzante

